

COMUNE DI ROVETTA
Prov. di Bergamo

ICI 2011

CON DELIBERA DI C. C. N. 6 DEL 24/03/2011
SI RICONFERMANO ANCHE PER L'ANNO 2011
LE ALIQUOTE IN VIGORE L'ANNO PRECEDENTE
(DI CUI ALLA DELIBERA DI C.C. N.4 DEL 12/03/2007)

Ai sensi del decreto legge n. 93/2008 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008 è **esclusa dall'imposta comunale sugli immobili l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ad eccezione delle abitazioni di categoria catastale A/1 – A/8 e A/9.**

l'esenzione si applica anche:

1. Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
2. Agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Lombarda Edilizia Residenziale – A.L.E.R. (ex Istituto Autonomo Case Popolari – I.A.C.P.);
3. Alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;
4. Alle pertinenze dell'abitazione principale (classificate nelle categorie C/2 – C/6 e C/7) purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e **limitatamente ad una sola pertinenza per tipologia.**
5. Alle abitazioni concesse in uso gratuito a parente in linea retta di primo grado (padre/madre – figlio/figlia) ed utilizzate come abitazione principale. Per beneficiare di tale esenzione è necessario presentare apposita istanza (i modelli sono disponibili presso l'Ufficio Tributi).
6. Alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale dal soggetto che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta e a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

ALiquota RIDOTTA **5,75 PER MILLE** per:

A) L'abitazione classificata nella categoria A/1 – A/8 e A/9, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale nella quale il contribuente dimora abitualmente.

B) L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

L'aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze (C/2 – C/6 – C/7 per un massimo di UNA pertinenza per categoria) di tali abitazioni principali.

ALiquota **6,25 PER MILLE** PER TUTTE LE RESTANTI CATEGORIE DI IMMOBILI.

DETRAZIONE

E' riconosciuta una detrazione dell'imposta pari ad € 103,29= annue rapportate ai mesi durante i quali sussiste tale destinazione, per:

A) gli immobili classificati nelle categorie A/1 – A/8 e A/9 ed adibiti ad abitazione principale dal contribuente. La detrazione viene elevata ad € 258,23= se nel nucleo familiare è presente un soggetto portatore di handicap ai sensi della legge 104/1992.

B) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata.

Resta valida anche per l'anno 2011 la rivalutazione del 5% delle rendite catastali.

(si precisa che le rendite catastali annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5%).

Il versamento va effettuato in due rate:

- a. la prima rata, da pagare tra il **1° e il 16 GIUGNO**, e' pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
- b. la seconda rata, da pagare tra il **1° e il 16 DICEMBRE** a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato a titolo di acconto.

E' possibile effettuare il versamento dell'ICI anche il **unica soluzione entro il 16 GIUGNO 2011** applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.

Il versamento non va effettuato se l'importo dovuto per l'intero anno è uguale o inferiore a €12,00.

L'imposta può essere versata:

- con **bollettino di ccp. n. 7086681 intestato al Comune di Rovetta – ICI – Servizio Tesoreria** presso gli sportelli postali o presso la Banca Popolare di Bergamo- filiale di Rovetta.

NON possono più essere effettuati presso l'Equitalia Esatri spa.

- con **modello F24**.

VALORI AREE FABBRICABILI

- per le zone residenziali **B/1 €100,00 al mq.** di superficie di terreno;
per le zone residenziali **C/2 €100,00 al mq.** di superficie di terreno;
per le zone residenziali **C/3 € 70,00 al mq.** di superficie di terreno.
- Di dare atto che i valori di cui al punto 1) potranno essere variati in difetto per una percentuale massima del 20% solo nel caso sia dimostrato che il lotto di terreno abbia dei vincoli tali da deprezzarne il valore attribuito (esempio: dimensioni del lotto tali da non permettere una corretta edificazione, esposizione e/o posizione poco favorevole ecc..).

A decorrere dall'anno 2008 e' definitivamente abolito l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI , tranne nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.

L'ufficio tributi è a disposizione per informazioni e per il ritiro della dichiarazione per l'anno 2010.

Comune di Rovetta – Ufficio tributi – Orari di apertura al pubblico.

Lunedì e Mercoledì 17,00 - 18,30.

Martedì – Giovedì e Sabato 9,30 - 12,30.

Tel. Ufficio tributi 0346/76816.

Rovetta, lì 04/04/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Maria Antonietta FERRARI)